

31966 19



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Associazione Sportiva  
Dilettantistica Tennis Club Lainate"

## TITOLO I

### Denominazione - sede

#### ART. 1

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Lainate, Via Lamarmora n°9 una associazione non commerciale, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Lainate".

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi con delibera del Consiglio Federale della FIT, per delega del Consiglio Nazionale del Coni. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente Statuto che venissero imposte dalla legge o richieste dalla Fit.

## TITOLO II

### Scopo - Oggetto

#### ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Il fine dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Lainate è la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano secondo le norme della F.I.T., della quale accetta Statuto e Regolamenti, e di provvedere all'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative tra le quali la somministrazione di bevande analcoliche ai soli soci. Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di manifestazioni e progetti, con altre Associazioni, Enti o Federazioni, che ne condividano le finalità sportive o naturalistiche.

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis, della quale esplicitamente, per sé e per i suoi



soci e atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi Federali, nonché la normativa CONI. L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla FIT.

I componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FIT sono personalmente e solidamente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati.

#### ART.3

L'associazione si propone di svolgere azione di formazione e promozione sportiva, in particolare del tennis, in ottica dilettantistica sul territorio dello Stato Italiano attraverso:

- a) La partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale o a squadre;
- b) La partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato;
- c) L'organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata;
- d) La conduzione di una Scuola addestramento Tennis regolarmente autorizzata.

L'associazione si propone di svolgere almeno una delle



attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Per svolgere le attività agonistiche atte al raggiungimento dei fini associativi, si propone di:

- a) gestire impianti, propri o di terzi, campi e strutture sportive di vario genere;
- b) organizzare e gestire strutture per l'attività di formazione e promozione sportivo-ambientale, in particolare del tennis;
- c) aderire, realizzare e/o promuovere iniziative culturali ed artistiche (festival, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello nazionale ed internazionale;
- d) organizzare e gestire strutture/attività per la radiodiffusione visiva e sonora, ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare giornali e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa;
- e) promuovere attività di ricerca e studi in Italia ed all'estero per creare occasioni di scambi culturali ed artistici;
- f) creare gruppi di studio ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;





- g) collaborare con Istituti scolastici ed universitari, proponendo ed organizzando laboratori didattici ed iniziative di carattere sportivo, culturale ed artistico;
- h) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi e tecnici;
- i) aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione
- j) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

### TITOLO III

#### Soci

##### ART.4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

##### ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad

osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati o che abbiano carattere di temporaneità

#### ART. 6

La qualifica di socio dà diritto senza distinzione alcuna:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo e delle quote

dovute per la partecipazione alle iniziative sociali.

*ART. 7*

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

**TITOLO IV**

**Recesso - Esclusione**

*ART. 8*

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

*ART. 9*

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, e gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;



- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) Che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

*ART.10*

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione si debbono comunicare ai soci destinatari mediante lettera o per affissione presso la sede delle attività sportive, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

**TITOLO V**

**Risorse economiche - Fondo Comune**

*ART.11*

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, artistiche e culturali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati







nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali.

#### **Esercizio Sociale**

##### *ART. 12*

L'esercizio sociale va dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **TITOLO VI**

#### **Organi dell'Associazione**

##### *ART. 13*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- e) il Giurì d'Onore (qualora eletto).

#### **Assemblee**

##### *ART. 14*

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del



giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere alternativamente comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

#### ART. 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.



In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

*ART. 16*

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto, in proprio o per delega, gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

*ART. 17*

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli

associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

*ART. 18*

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

**Consiglio Direttivo**

*ART. 19*

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente dell'associazione, il vice Presidente, il Segretario ed, eventualmente, il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza



9

dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.



ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Sia la FIT che l'Associazione possono adottare provvedimenti disciplinari indipendenti l'una dall'altra.

**Presidente**

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni



vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)**

##### *ART. 22*

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### **Giurì d'Onore (qualora eletto)**

##### *ART. 23*

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di 3 (tre)





Probiviri, da nominarsi dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.



### **Provvedimenti disciplinari della FIT.**

#### **ART. 24**

Gli Organi disciplinari della Fit possono adottare provvedimenti disciplinari a carico di:

- a) Associazione;
- b) Amministratori e Dirigenti dell'Associazione;
- c) Tesserati FIT dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a far rispettare ai propri soci i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi della FIT.

L'Associazione dal momento della affiliazione, ed i soci, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dallo Statuto e nei regolamenti della FIT.

### **TITOLO VII**

#### **Scioglimento**

#### **ART. 25**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, culturale ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

I componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della messa in liquidazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT e agli altri affiliati.

ART. 26

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Lainate, 26 febbraio 2005



Il Presidente

*Federico Trotter*  
AGENZIA DELLE ENTRATE

6130 24 MAR 2005  
IMPOSTA 10,00  
EURO *Culomaldi*  
IL CAPO UFFICIO  
(D.leg. Rosario, GIOIA, ABBA)